

**Ente d'Ambito** per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Determinazione n. 212 del 26 ottobre 2023**

**Oggetto: Approvazione del Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023).**

**PREMESSO CHE:**

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*) disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito ("EDA") e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- l'art. 17 dello Statuto dell'EDA (rubricato "Contabilità e finanza") prevede che *"La contabilità e la finanza dell'Ente d'Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 267/2000"*;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 18 del 19.09.2023, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

**RILEVATO CHE:**

- l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto nuove disposizioni relativamente agli incentivi alle funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa di cui all'art. 113 dell'abrogato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO CHE:**

- l'art. 45, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di detto Decreto Legislativo le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono stabilire i criteri per il riparto degli incentivi per le funzioni tecniche, nonché le eventuali riduzioni delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'adozione del Regolamento di cui trattasi consente di incentivare il ricorso al personale interno nelle varie fasi dalla programmazione sino al collaudo per assicurare la realizzazione di lavori, servizi e forniture, nonché di

conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività dei dipendenti dell'Ente;

### **PRESO ATTO CHE:**

- il medesimo art. 45 succitato chiarisce che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e non ricadono dunque tra le risorse destinate alla spesa del personale, come i trattamenti accessori aventi fonte nel CCNL;

### **DATO ATTO ALTRESÌ CHE:**

- la formulazione del già citato art. 45 del D.Lgs. 36/2023 ha eliminato qualunque riferimento alla necessità che i criteri di riparto degli incentivi siano previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, come invece prescritto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, rinviando esclusivamente agli ordinamenti delle singole stazioni appaltanti;

### **VISTO:**

- il "Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche", allegato sub. "A" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

### **RILEVATO CHE:**

- tale Regolamento trova applicazione per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture avviate a partire dal 1° luglio 2023, mentre per le procedure di affidamento già in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

### **VISTO:**

- l'art. 5, comma 10, del D.L. 121/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 156/2021, il quale prevede che *"il regolamento di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*;

### **RILEVATO CHE:**

- con deliberazione n. 16/2021, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti si è pronunciata sulla tardiva approvazione del Regolamento *de quo*, ammettendo tale possibilità sulla base del principio *"tempus regit actionem"* ed enunciando il seguente principio di diritto: *"ove una amministrazione locale abbia omissis di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo"*;

### **CONSIDERATO CHE:**

- conformemente a quanto previsto dal legislatore ed all'orientamento espresso dalla magistratura contabile, nel Regolamento allegato sub. "A" sono disciplinate anche le modalità di ripartizione degli incentivi per le procedure già in corso alla data del 1° luglio 2023 e disciplinate dalla previgente normativa (art. 113 del D.Lgs. 50/2016);

### **DATO ATTO CHE:**

- come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, gli incentivi alle funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente, senza più la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dal D.Lgs. 50/2026;

- per le procedure già in corso alla data del 1° luglio 2023, l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 consente, previa adozione di un Regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata relativo al riparto dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito per le finalità in parola, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;

### **DATO ATTO CHE:**

- le Organizzazioni Sindacali, alle quali il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche è stato inviato con comunicazione prot. n. 1896/2023 del 12.10.2023, non hanno richiesto correzioni né formulato osservazioni e, pertanto, ne hanno condiviso i criteri metodologici;

### **RILEVATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000, negli Enti locali il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche è approvato dalla Giunta, organo le cui competenze nell'assetto organizzativo dell'EDA sono affidate al Direttore Generale;

### **RITENUTO:**

- di approvare il "*Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche*", allegato sub. "A" alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

### **DATO ATTO CHE:**

- il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990, è l'avv. Bruno Di Nesta, Direttore Generale dell'EDA Salerno;

### **VISTO:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DATO ATTO CHE:**

- l'atto in approvazione, tenuto conto che gli incentivi per le funzioni tecniche sono ricompresi nei quadri economici delle rispettive opere, non comporta alcun riflesso diretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000);

### **VISTI E RICHIAMATI:**

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. 50/2016;  
il D.Lgs. n. 36/2023;  
la L.R.C. n. 14/2016;  
lo Statuto dell'EDA;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di approvare** il "Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche", allegato sub. "A" alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere** la presente Determinazione ai Dirigenti e ai dipendenti dell'Ente;
- 3) di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente.

**Il Direttore Generale**

*avv. Bruno Di Nesta*

**Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Oggetto: Approvazione del Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023).**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la superiore determinazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salerno, 26.10.2023

Il Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile

*avv. Bruno Di Nesta*

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Non dovuto.

---